

N. 36198/2022 R.Gen.

SENTENZA

nella causa

TRA

Do: DAMIANI ANICCI A F... Do: ABI B A B E C S B A N G C A 3 Serial#: 24854fc6e67e4065955839bb21ae0e24



pagina 3 di 8

RICORRENTI

E

RESISTENTE

E

RESISTENTE

Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.

Tutto ciò premesso, concludevano chiedendo di: *“1. accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia ai sensi dell’art. 2112 c.c. e/o dell’art. 1418 c.c., nei confronti dei ricorrenti, della cessione del ramo d’azienda descritta in narrativa ed intervenuta tra BNL e CFT, in quanto posta in essere in assenza dei necessari presupposti di legge e, in ogni caso, finalizzata a porre in essere, contra legem, un piano di riduzione del costo del personale e/o delle attività oggetto dei servizi esternalizzati e, per l’effetto: 2. dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della cessione del contratto di lavoro*



dei ricorrenti, senza consenso scritto ex art.1406 c.c., in favore di CFT, disponendo il ripristino e la prosecuzione dei loro rapporti di lavoro alle dipendenze di BNL, con decorrenza 1° aprile 2022, ad ogni effetto di legge e di contratto. 3. Il tutto con vittoria di spese di lite ex D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.”.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Bnl, deducendo la legittimità del trasferimento di ramo ed in particolare chiedendo di “*rigettare integralmente il ricorso avversario perché infondato in fatto ed in diritto e, comunque, perché sfornito di prova. Con vittoria di spese e competenze di causa*”.

Si costituiva, altresì, Capgemini Finance contestando la fondatezza delle avverse eccezioni e deduzioni, chiedendo di “*accertare la carenza di interesse ad agire dei Ricorrenti e, per l'effetto, dichiarare inammissibile il Ricorso; nel merito, rigettare il Ricorso e tutte le domande ivi contenute, perché infondate in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio*”.

La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.

In via preliminare, non merita di essere accolta l'eccezione di carenza di interesse ad agire dei ricorrenti sollevata da Capgemini Finance.

Difatti, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di trasferimento d'azienda il lavoratore ha sempre un interesse ad accertare in giudizio l'illegittimità del trasferimento del ramo di azienda, non essendo indifferente il mutamento soggettivo della parte datoriale, atteso che può offrire garanzie più o meno ampie di tutela dei suoi diritti (in tal senso, si veda ex multis, Cass. 24.10.2017, n. 25144).

Né, nel caso di specie, detto interesse può ritenersi venire meno a seguito dell'estensione ai dipendenti trasferiti in Capgemini Finance di una garanzia occupazionale presso la cedente Bnl, atteso che, detta garanzia veniva subordinata ad una serie di condizioni (v. doc. 10 fasc. ricorrenti).

Nel merito, non nuoce rammentare che, la cessione del ramo di azienda presuppone una realtà produttiva funzionalmente autonoma (la “*articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata*”, di cui al comma 5, art. 2112 c.c.) e tale autonomia deve preesistere al trasferimento (su quest'ultimo requisito, anche dopo la nuova formulazione dell'art. 2112, comma 5, per tutte, Cass. 28.9.2015, n. 19141, anche sulla scorta della sentenza della Corte di Giustizia del 6 marzo 2014, in C-458/12).

In particolare, si è affermato che l'autonomia funzionale del ramo ceduto implica la capacità di quest'ultimo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti (così, Cass. 31.7.2017, n. 19034 e Cass. 8.11.2018, n. 28593).



Il ramo d'azienda trasferito deve quindi configurarsi come una sorta di "micro-azienda", capace da sola di rendere il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito della società cedente, senza necessità di dipendenza o interazione con quest'ultima.

Nel caso di specie sono emersi elementi sintomatici dell'illegittimità del trasferimento del ramo d'azienda in questa sede impugnato.

Risulta pacifico, nonché documentalmente provato che nel gennaio 2020 il Consiglio di Amministrazione di BNL deliberava il c.d. *"programma pantheon – trasformazione it"*, con lo scopo di realizzare il *"consolidamento dei servizi IT di core banking ("Commodity") su un adeguato partner industriale che possa garantire un miglioramento della qualità del servizio, una riduzione del total cost of ownership"*, avviando una procedura per la ricerca di un partner commerciale cui esternalizzare, *"attraverso la cessione di ramo d'azienda, i servizi professionali, una quota parte del personale IT BNL, e i contratti dei fornitori attualmente operanti nel perimetro di gara"* (cfr. doc. 7 fasc. ricorrenti).

Risulta, altresì, provato dall'organigramma aziendale di marzo 2020 (cfr. doc. 20 fasc. ricorrente) che in tale data all'interno della Direzione IT di BNL veniva eliminata la struttura Sistemi Informativi, che veniva scorporata in due diverse aree, ovverosia la "Digital Services Platform" e la "Banking Services Platform".

Dalle deduzioni svolte dalla stessa BNL, si ricava la omogeneità delle attività svolte da tali aree, occupandosi entrambe della gestione di prodotti/servizi bancari (cfr. pag. 7 memoria BNL).

Dalla documentazione in atti, risulta anche che a dicembre 2020 il consiglio di Amministrazione di BNL approvava la ricerca di un partner per l'esternalizzazione della sola Banking Service Platform (cfr. doc. 8 fasc. ricorrente) e che in data 18.6.2021 veniva costituita la società CAPGEMINI FINANCE TECH S.R.L. (cfr. doc. 3 fasc. ricorrente).

A seguito di consultazione con le OO.SS., Bnl con lettera del 21.1.2022 comunicava la cessione del ramo Banking Service Platform alla CAPGEMINI FINANCE TECH S.R.L. con decorrenza dall'1.4.2022 (cfr. docc. 9-10 fasc. ricorrenti).

Ancorché la fungibilità tra i due settori, la cedente dismetteva tramite cessione di ramo di azienda un solo ramo, "avente ad oggetto l'attività di manutenzione e fornitura di servizi di software e relativi applicativi svolti in favore della società cedente", attività svolta anche dal diverso ramo Digital Services Platform.

Occorre, poi, dare atto che, in data 28.3.2022 ovvero in concomitanza con l'operazione di cessione di ramo d'azienda, BNL stipulava con CAPGEMINI FINANCE un contratto di cd. *outsourcing* "avente ad oggetto la fornitura di servizi di tipo applicativo" (cfr. doc. 11 fasc. BNL); come dedotto dalla stessa BNL si trattava di attività di *core banking* di cui si occupava il ramo ceduto (cfr. pag. 23 memoria BNL).

Risulta altresì che con l'atto di cessione non sono state trasferite a Capgemini Finance immobilizzazioni materiali per lo svolgimento di un'autonoma attività di impresa (cfr. atto di cessione in atti).

Inoltre, veniva trasferita solo una parte del compendio degli applicativi in uso presso la cedente, come risulta specificato nell'allegato B all'atto di cessione.



In particolare, per come ammesso anche dalla resistente, i lavoratori ceduti si avvalevano degli applicativi di proprietà di BNL (quali a titolo esemplificativo PRISMA, FAST, ALM, E-REP) per lo svolgimento dell'attività lavorativa esternalizzata.

Non risulta, poi, specificamente contestato dalle resistenti la circostanza che i dipendenti facessero uso di tali strumenti informatici per la realizzazione dei medesimi processi produttivi, eseguiti dal ramo ceduto anche prima della cessione.

Né può assumere rilievo, per provare la genuinità della cessione, che tali strumenti sarebbero stati utilizzati tramite una "postazione di lavoro virtuale" per garantire la tutela della privacy e dei dati sensibili della Banca.

Difatti, laddove, come nella specie, la disponibilità di detti programmi sia un elemento essenziale e fondamentale ai fini dell'autonoma funzionalità economica dell'entità ceduta, ciò costituisce un limite intrinseco alla possibilità di procedere alla stessa cessione e non un argomento per giustificare, pur in assenza di tali elementi, la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 2112 c.c.

Inoltre, risulta ulteriore elemento sintomatico dell'assenza di autonomia organizzativa ed economica del ramo ceduto, la circostanza che i contratti di appalto che la CAPGEMINI FINANCE ha dedotto di aver stipulato con soggetti terzi, avvalendosi delle attività "svolte dal ramo d'azienda" che "erano e sono ben riconosciute e indenticate all'interno del sistema bancario", siano in realtà sottoscritti dalla CAPGEMINI ITALIA SPA (cfr. docc. 17-27 fasc. CAPGEMINI FINANCE).

A ciò si aggiunga che, i lavoratori si interfacciavano costantemente con i dipendenti BNL.

Ancorché, il contatto con i dipendenti della banca sia in astratto, come dedotto dalle resistenti, compatibile con la fattispecie dell'esternalizzazione di servizi, non risulta che il ramo ceduto avesse autonomia operativa o decisionale nello svolgimento dell'attività.

Significativa appare, sul punto, la dichiarazione resa dal dirigente CFT sulle problematiche connesse all'assenza di autonomia nella definizione dei processi operativi (cfr. doc. 5 fasc. ricorrenti).

I servizi ceduti, pertanto, non consentono di qualificare come ramo autonomo la porzione dell'azienda ceduta, determinando al contrario il contratto di cessione uno smembramento tra aree non autosufficienti. Pertanto, l'operazione di trasferimento in esame si è venuta a configurare come un semplice strumento di sostituzione illegittima del datore di lavoro in una pluralità di rapporti individuali con altro soggetto.

Sicché, in altre parole, un "ramo" d'azienda composto da personale che per proseguire il proprio lavoro ha dovuto e deve necessariamente fare riferimento a quanto rimasto presso la società cedente, non consente di qualificare come funzionalmente autonoma l'attività ceduta.

Deve infatti ribadirsi che per l'operatività di detta disposizione normativa il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione, perché l'indagine non deve basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da



coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto.

Ne consegue che, seppure l'operazione intercorsa tra le resistenti sia formalmente qualificata come cessione di ramo d'azienda, il contratto non ricade, quanto agli effetti sui lavoratori, nell'ambito applicativo dell'art. 2112 c.c..

I ricorrenti, quindi, non possono risultare trasferiti presso la società cessionaria, poiché la fattispecie rientra nella diversa ipotesi di cessione del contratto, priva però del necessario consenso di una delle parti e come tale anch'essa senza effetto.

I ricorrenti devono pertanto intendersi ancora dipendenti della cedente BNL, sicché a quest'ultima va ordinato di ripristinare il rapporto di lavoro con i ricorrenti, adibendo gli stessi alle mansioni svolte prima della cessione o comunque a mansioni equivalenti al loro livello di inquadramento con decorrenza dall'1.4.2022.

Il ricorso deve essere deciso come in dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione;

in accoglimento del ricorso, dichiara l'inefficacia nei confronti dei ricorrenti indicati in epigrafe della cessione di ramo d'azienda intervenuta tra BNL-BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A e CAPGEMINI FINANCE TECH SRL e la conseguente inefficacia della cessione dei rispettivi contratti di lavoro a CAPGEMINI FINANCE TECH SRL;

per l'effetto ordina a BNL-BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. il ripristino del rapporto di lavoro dei ricorrenti con decorrenza dall'1.4.2022, ad ogni effetto economico e giuridico;

condanna BNL-BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A e CAPGEMINI FINANCE TECH SRL in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti liquidate in complessivi € 8.000,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Roma 10.7.2023

Il giudice del lavoro
dott. Angela Damiani

